

**ALL'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA**

**- SEZIONE III *BIS* -**

**R.G. 6585/2019**

**TERZI MOTIVI AGGIUNTI**

**E ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**EX ART. 116 CPA**

per la Dott.ssa **Rosanna Boglietti** (C.F. BGLRNN61T51E430I), nata a La Morra (CN), l'11 dicembre 1961, residente in La Morra (CN), Frazione Santa Maria, Borgata Bettolotti n. 93, la Dott.ssa **Valentina Boragno** (C.F. BRGVNT77T44C621G), nata a Chiavari (GE), il 4 dicembre 1977, residente in Valenza (AL), Viale Dante n. 11, la Dott.ssa **Michela Cervetto** (C.F. CRVMHL74P54D205B), nata a Cuneo, il 14 settembre 1974, residente in Dronero (CN), Via Copetta n. 8, la Dott.ssa **Antonella Cottone** (C.F. CTTNNL67T63H501V), nata a Roma, il 23 dicembre 1967, residente in Torino, Via Levanna n. 6, il Dott. **Massimo D'Alessio** (C.F. DLSMSM60H16F205H), nato a Milano, il 16 giugno 1960, residente in Castiglione Torinese (TO), Strada Bardassano n. 24, la Dott.ssa **Floriana Ghione** (C.F. GHNFRN73D62E758V), nata a Luserna San Giovanni (TO), il 22 aprile 1973, residente in Torre Pellice (TO), Via Pralafera n. 37, la Dott.ssa **Simonetta Minetti** (C.F. MNTSNT66M60A182F), nata ad Alessandria, il 20 agosto 1966, residente in Alessandria, Via Alessandro Tonso n. 96, il Dott. **Agostino Salpietro** (C.F. SLPGTN69B06D205P), nato a Cuneo, il 6 febbraio 1969, residente in Torino, Via Verdi n. 55, tutti rappresentati e difesi, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dal Prof. Avv. Massimo Occhiena (C.F. CCHMSM68L03L219C), dall'Avv. Alessandro Licci Marini (C.F. LCCLSN77C04L219T, <alessandrocarloliccimarin@pec.ordineavvocatitorino.it>) e dal Prof. Avv. Diego Vaiano (C.F.

VNADGI67T23F839N, <diegovaiano@ordineavvocatiroma.org>), con elezione di domicilio digitale <massimo.occhiena@pec.occhiena.it> e domicilio fisico presso lo Studio del Prof. Avv. Diego Vaiano, in Roma, Lungotevere Marzio n. 3, come da procure in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio, indicando ai sensi dell'art. 136, CPA, il predetto domicilio digitale e il telefax n. 011.19837191 quali recapiti per ricevere le comunicazioni relative al processo,

**contro**

- il **Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

- il **Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il Personale Scolastico** (C.F. 80185250588), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

**nonché contro**

- l'**Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte del Ministero dell'Istruzione** (C.F./P.IVA 97613140017), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

**notiziandone altresì**

- il **Consorzio Interuniversitario CINECA** (C.F. 00317740371, P.IVA 00502591209), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via Magnanelli n. 6/3,

**e nei confronti**

- del Dott. **Luigi Nunziata** (C.F. NNZLGU72D13H860N), nato a San Gennaro Vesuviano (NA), il 13 aprile 1972 e residente in Novara, Via Rosmini n. 7;

- della Dott.ssa **Gabriella Paganin** (C.F. PGNGRL66A65L219D), nata a Torino il 25 gennaio 1966 e residente in Novara, Via Giulietti n. 4;

- del Dott. **Lorenzo Zampieri** (C.F. ZMPLNZ79M20A859E), nato a Biella il 20 agosto 1979 e residente in Camburzano (BI), Via Feroggio n. 6;
- della Dott.ssa **Claudia Notaro** (C.F. NTRCLD76B66D009V), nata a Corleone (PA) il 26 febbraio 1976 e residente in Palermo, Via Ausonia n. 83, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Benigno, con studio in Palermo, Via A. Lamarmora n. 72 - <a.benigno@pec.avvbenigno.eu>
- e dei controinteressati in atti,

**per l'annullamento,**

- del decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico 12 agosto 2021, n. 1357, con cui *“la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, e già modificata con decreti n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019, 977 e 978 del 5 agosto 2020, 986 del 6 agosto 2020, 995 del 12 agosto 2020 e 998 del 14 agosto 2020, è così rettificata come da allegato che è parte integrante del presente decreto”* (doc. 51);
- della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici allegata al citato decreto dipartimentale del MI 12 agosto 2021, n. 1357 (doc. 52), nella parte in cui non contempla i ricorrenti fra i vincitori;
- degli atti e provvedimenti, comunque denominati, non noti, di valutazione e di attribuzione dei punteggi riconosciuti dalle commissioni e delle sottocommissioni ministeriali ai candidati in sede di rivalutazione e che hanno determinato le sopra specificate modificazioni e rettifiche della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, per quanto di interesse;
- dei decreti e degli atti, comunque denominati, non noti, di nomina dei componenti delle commissioni e delle sottocommissioni ministeriali di rivalutazione dei punteggi dei candidati, per quanto di interesse;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non cognito;

**per la condanna**

dell'Amministrazione resistente a rivalutare le prove scritte del concorso svolte dai ricorrenti o, in subordine, ad ammettere i ricorrenti stessi a ripetere le prove scritte, secondo modalità emendate dai vizi di legittimità dedotti, con ordine all'Amministrazione di porre in essere tutti gli atti e le misure più opportune ai fini di garantire la piena effettività della tutela

**e per la condanna**

dell'Amministrazione resistente ad ammettere i ricorrenti all'espletamento di prove orali suppletive, volte all'utile inserimento nella graduatoria finale dei vincitori del concorso *de quo*, con ordine all'Amministrazione di porre in essere tutti gli atti e le misure più opportune ai fini di garantire la piena effettività della tutela, tra cui l'inserimento nella graduatoria finale dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, pubblicato sulla G.U.R.I. - IV serie speciale concorsi, 24 novembre 2017, n. 90,

**nonché, ai sensi dell'art. 116, CPA,**

per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad accedere agli atti e documenti richiesti con istanza inviata mediante PEC in data 2 settembre 2021 (doc. 53) e *infra* meglio individuati, nonché per la condanna del Ministero dell'Istruzione a esibire ai ricorrenti i suddetti atti e documenti entro il termine specificato in dispositivo.

\* \* \*

**FATTO**

**1.** Gli esponenti proponevano ricorso a codesto Ecc.mo Tribunale per l'annullamento del decreto dipartimentale del MIUR 27 marzo 2019, n. 395, pubblicato il 29 marzo 2019, recante l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (bandito con D.D.G. 23 novembre

2017, n. 1259), nella parte in cui non includeva i ricorrenti medesimi fra gli ammessi alla suddetta prova orale, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.

2. Il ricorso, depositato il 31 maggio 2019, veniva assegnato, con R.G. 6585/2019, alla Sezione III-*bis* di codesto Ecc.mo TAR.

3. Nel ricorso introduttivo gli esponenti formulavano istanza cautelare per la sospensione dei provvedimenti e degli atti tutti impugnati e l'adozione di un provvedimento avente carattere propulsivo o dispositivo diretto all'ammissione con riserva alle prove selettive orali, o comunque all'adozione di tutte le misure cautelari ritenute più opportune ai fini di garantire la piena effettività della tutela.

4. In data 11 giugno 2019, i ricorrenti depositavano istanza *ex art.* 41, CPA, per la notificazione del ricorso per pubblici proclami, nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso *de quo*. L'istanza veniva accolta con ordinanza presidenziale 12 giugno 2019, n. 3797.

5. Alla Camera di Consiglio del 2 luglio 2019, la trattazione dell'istanza cautelare veniva rinviata al 16 luglio 2019. In detta udienza, i ricorrenti rinunciavano all'istanza cautelare, tenuto conto dell'ordinanza 12 luglio 2019, n. 3514, con cui il Consiglio di Stato, Sezione VI, aveva sospeso l'esecutività della sentenza TAR Lazio, Sez. III *bis*, 2 luglio 2019, n. 8655, emanata sul ricorso proposto da un'altra candidata (R.G. 6233/2019).

6. In seguito, concluse le prove orali del concorso *de quo*, con decreto 1° agosto 2019, n. 1205 (doc. 28), il MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico, approvava la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso *de quo*. Il relativo avviso era pubblicato sulla G.U.R.I., IV serie speciale concorsi, 9 agosto 2019.

Con decreto dipartimentale del MIUR, 7 agosto 2019, n. 1229 (doc. 30), la graduatoria veniva rettificata e resa definitiva.

Questi atti erano impugnati dai ricorrenti con primi motivi aggiunti, notificati in data 29 ottobre 2019.

7. Successivamente, il Ministero procedeva all'assegnazione dei vincitori del concorso ai ruoli regionali, pubblicando i relativi elenchi sul sito istituzionale.

8. Nel mese di agosto 2020, il medesimo Dicastero adottava una serie di provvedimenti di rivalutazione dei punteggi di candidati già inseriti in graduatoria, nonché di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso oggetto di causa in epigrafe specificati (docc. da 38 a 50).

9. Infine, con decreto dipartimentale del 12 agosto 2021, n. 1357, oggetto degli odierni terzi motivi aggiunti, il Ministero dell'Istruzione procedeva alla rivalutazione dei punteggi di candidati già inseriti in graduatoria, nonché alla rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso oggetto di causa (docc. 51 e 52).

10. Inoltre, in data 2 settembre 2021, i ricorrenti presentavano, tramite PEC, istanza di accesso ai seguenti documenti detenuti dall'Amministrazione resistente:

*“1) copia digitale degli elaborati della prova scritta computer-based dei candidati inseriti nella graduatoria di merito di cui al D.D. 1205 del 1/08/2019,*

*2) copia digitale delle griglie di valutazione della prova scritta computer-based dei candidati inseriti nella graduatoria di merito di cui al D.D. 1205 del 1/08/2019,*

*3) copia digitale dei verbali di correzione riferiti ai candidati inseriti nella suddetta graduatoria,*

*4) ogni altro atto o documento correlato agli atti sopra specificati” (doc. 53).*

A questa richiesta non è stato dato riscontro alcuno.

11. Permanendo l'interesse all'accoglimento del ricorso introduttivo, le cui doglianze si richiamano integralmente, con il presente atto i ricorrenti impugnano i sopra riportati provvedimenti e atti per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **A) Illegittimità derivata e autonoma dei provvedimenti e atti impugnati.-**

1. L'impugnato provvedimento del Ministero dell'Istruzione 12 agosto 2021, n. 1357 che, da ultimo, modifica la graduatoria del concorso per dirigenti scolastici, così come gli altri atti impugnati con i presenti motivi aggiunti, sono da ritenersi

afflitti da illegittimità derivata e autonoma per i medesimi vizi dedotti nel ricorso introduttivo, nonché nei primi e nei secondi motivi aggiunti.

Infatti, in quanto successivi e consequenziali ai provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo, gli atti oggetto dell'odierna impugnazione sono illegittimi in via derivata, perché a loro volta viziati dalla mancata ammissione dei ricorrenti alla prova orale che, pertanto, non risultano inclusi fra i vincitori.

Inoltre, in quanto modificativi della graduatoria a suo tempo approvata, anche gli atti oggi gravati esibiscono gli stessi vizi di quelli, della stessa natura, impugnati con i primi motivi aggiunti.

**2.** In particolare, il decreto dipartimentale 12 agosto 2021, n. 1357, di cui si chiede l'annullamento unitamente ai precedenti decreti di rettifica sopra emarginati, ha evidente effetto novativo della graduatoria a suo tempo approvata con decreto prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1° agosto 2019 e successivamente modificata con provvedimenti tutti impugnati nei precedenti e nei presenti motivi aggiunti. Difatti, riproducendo l'effetto lesivo consistente nell'esclusione dei ricorrenti, l'atto in questione dispiega in capo agli stessi evidenti effetti pregiudizievoli, di cui si chiede a codesto Ecc.mo Giudice la radicale rimozione.

Quanto ai provvedimenti di rettifica e correzione dei punteggi attribuiti ad alcuni candidati, qui tuzioristicamente impugnati, si rileva che al momento non sussiste l'interesse attuale a muovere specifiche censure, che ci si riserva di sollevare qualora, all'esito dell'auspicato accoglimento del ricorso e dei successivi motivi aggiunti, la posizione assunta in graduatoria da ciascun ricorrente dovesse fare emergere l'attualità dell'interesse ad agire.

**3.** Alla luce di quanto premesso, con gli odierni motivi aggiunti si chiede l'annullamento dei provvedimenti e atti gravati per le stesse ragioni di fatto e di diritto già esposti nel ricorso introduttivo, nonché nei primi e nei secondi motivi aggiunti, che, in ossequio al principio di sinteticità degli atti *ex art. 3, CPA*, qui si intendono integralmente riproposti e riprodotti a valere quali mezzi di gravame volti a dimostrare l'illegittimità derivata e autonoma della contestata (rettifica di) graduatoria

e degli atti di cui in epigrafe.

\* \* \*

### **Istanza ex art. 41, CPA**

I ricorrenti formulano istanza ai sensi dell'art. 41, c. 4, CPA, al Presidente di codesta Ecc.ma Sezione, per la notificazione dei presenti terzi motivi aggiunti per pubblici proclami, in ragione dell'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio e dell'impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza.

Tanto si chiede qualora codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49, CPA, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale del concorso, approvata con decreto del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico, 1 agosto 2019, n. 1205 e, poi, rettificata da ultimo con decreto dipartimentale MI 12 agosto 2021, n. 1357, così come già disposto da codesta Ecc.ma Sezione, nel presente processo con ordinanza 12 giugno 2019, n. 3795; nel giudizio R.G. 6201/2019, con ordinanza 4 ottobre 2019, n. 5181, adottata proprio in merito a motivi aggiunti di ricorso proposti avverso la graduatoria finale del concorso *de quo*.

Circa le modalità della suddetta notifica, si insta espressamente affinché, in conformità alle citate ordinanze, la stessa possa essere espletata mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione resistente.

\* \* \*

### **Istanza di accesso ai documenti amministrativi ex art. 116, CPA**

**1.1.** Come anticipato in punto di fatto, gli odierni ricorrenti hanno presentato in data 2 settembre 2021, tramite PEC, istanza di accesso alla documentazione in formato digitale relativa al concorso oggetto di causa, tra cui gli elaborati e le griglie di valutazione della prova scritta *computer-based* dei candidati inseriti nella graduatoria di merito di cui al D.D. 1205 del 1° agosto 2019, nonché i verbali di correzione riferiti ai candidati inseriti nella suddetta graduatoria e ogni documento correlato ai predetti atti (doc. 53).



A questa richiesta non è stato dato riscontro alcuno nei termini di legge di 30 giorni, sicché si è formato il silenzio diniego *ex art. 25*, comma 4, L 241/1990.

**1.2.** Nessun dubbio che sia fondata la pretesa dei ricorrenti di accedere ai documenti sopra indicati, essenziali per la propria difesa in questo giudizio, così come recentemente statuito proprio in merito alla vicenda concorsuale in analisi da TAR Lazio, Sez. III *bis*, 20 febbraio 2020, n. 2293 e da Cons. Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2021, nn. 451 e 587.

La conoscenza della suddetta documentazione, infatti, è assolutamente necessaria per tutelare gli interessi giuridici dei ricorrenti, in quanto esiste uno stretto nesso di strumentalità tra tale documentazione e le situazioni giuridiche pregiudicate dal procedimento concorsuale in questione.

**1.3.** Il diniego tacitamente formatosi è dunque gravemente illegittimo. Pertanto, si insta affinché codesto Ecc.mo Giudice disponga mediante ordinanza l'esibizione da parte del Ministero dell'Istruzione, entro dieci giorni, di tutti gli atti e i documenti siccome sopra meglio specificati con l'adozione del provvedimento oggetto dell'odierno gravame.

\* \* \*

Per tutti questi motivi,

### **SI CHIEDE**

che, in accoglimento del ricorso introduttivo, dei primi, dei secondi e dei presenti terzi motivi aggiunti, codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale voglia così provvedere:

- in via preliminare, disporre, ai sensi dell'art. 41, c. 4, CPA, la notificazione dei presenti motivi aggiunti per pubblici proclami, mediante pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione intimata, qualora codesto Ecc.mo Tribunale, ritenesse necessario, in base all'art. 49, CPA, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati nella graduatoria impugnata;

- nel merito:

-- in via principale,

- accogliere l'istanza *ex art.* 116, comma 2, CPA, sopra riportata, accertando il diritto dei ricorrenti ad avere accesso agli atti e documenti richiesti, disponendo mediante ordinanza che, nel termine di dieci giorni, il Ministero dell'Istruzione esibisca ai ricorrenti tutti gli atti relativi al procedimento concorsuale oggetto di causa, tra cui gli elaborati e le griglie di valutazione della prova scritta *computer-based* dei candidati inseriti nella graduatoria di merito di cui al D.D. 1205 del 1° agosto 2019, nonché i verbali di correzione riferiti ai candidati inseriti nella suddetta graduatoria e ogni altro documento correlato ai predetti atti;
- dichiarare illegittimi e quindi annullare i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, limitatamente alle parti di interesse, nonché ogni altro comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale; e inoltre, all'esito,
- condannare l'Amministrazione resistente a rivalutare le prove scritte del concorso svolte dai ricorrenti o, in subordine, ad ammettere i ricorrenti stessi a ripetere le prove scritte, secondo modalità emendate dai vizi di legittimità dedotti, con ordine all'Amministrazione di porre in essere tutti gli atti e le misure più opportune ai fini di garantire la piena effettività della tutela;
- condannare, inoltre, l'Amministrazione resistente ad ammettere i ricorrenti all'espletamento di prove orali suppletive, volte all'utile inserimento nella graduatoria finale dei vincitori del concorso *de quo*, con ordine all'Amministrazione di porre in essere tutti gli atti e le misure più opportune ai fini di garantire la piena effettività della tutela, tra cui l'inserimento nella graduatoria finale dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, pubblicato sulla G.U.R.I. - IV serie speciale concorsi, 24 novembre 2017, n. 90;
- in via subordinata, dichiarare illegittimo e quindi annullare il bando di concorso approvato con decreto del Direttore Generale MIUR 23 novembre 2017, n. 1259, nella parte in cui possa interpretarsi nel senso di consentire, durante le prove scritte, la consultazione dei soli testi di legge intesi come fonti primarie dell'ordinamento,

con ogni conseguente statuizione nel merito;

-- in via ulteriormente subordinata, dichiarare illegittimi e quindi annullare *in toto* i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre CPA e IVA di legge e rimborso del contributo unificato.

Si producono i documenti richiamati nel presente atto.

Ai sensi del DPR 115/2002, si dichiara che il contributo unificato è pari a € 325.

Torino-Roma, 29 ottobre 2021

(Prof. Avv. Massimo Occhiena)

(Prof. Avv. Diego Vaiano)

(Avv. Alessandro Licci Marini)

La presente pubblicazione è effettuata in esecuzione di TAR Lazio - Roma, Sez. III *bis*, ord. 14 febbraio 2022, n. 1726 - ricorso R.G. 6585/2019, che ordina l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione per pubblici proclami.

Il processo può essere seguito consultando il sito <[www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)> secondo le modalità ivi rese note.